



Determina del Direttore Generale n. 151 del 18/4/2019

Oggetto: Pubblica selezione per il conferimento assegno di ricerca n. 05/2019 per lo svolgimento di attività di ricerca.

Il Direttore Generale,

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

Visto il Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha prorogato di due anni la durata complessiva degli assegni istituiti ai sensi dell'art. 22 Legge n. 240/2010 portandola da quattro a sei anni;

Visto il D.M. 09.03.2011, n. 102, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 maggio 2011;

Visto il Regolamento interno per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, emanato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 31 gennaio 2019;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 27/02/2019, avente ad oggetto "Approvazione Assegni di Ricerca" ed in particolare l'approvazione dell'assegno di ricerca nell'ambito di: Progetto: "Studio della produzione di steroli nelle microalghe";

Accertata la disponibilità di bilancio;

DETERMINA

Art. 1
Oggetto

È indetta presso la Stazione Zoologica di Napoli pubblica selezione, per titoli per il conferimento di un assegno di ricerca numero 05/2019 per lo svolgimento di attività di ricerca, come di seguito specificato:

Titolo dell'attività di ricerca: "Studio della produzione di steroli nelle microalghe"

Numero assegni: 1

Durata anni: uno, eventualmente rinnovabile.

Sede in cui svolgere l'attività di ricerca: Italia;

Responsabile scientifico: Dott. Christophe Brunet;

AREA CUN: 05

Settore scientifico disciplinare: BIO/13

AREA ERC: LS9, LS8



Descrizione sintetica della ricerca: L'attività del presente Assegno di Ricerca entra nell'ambito delle Biotecnologie marine per la ricerca e la caratterizzazione di composti bioattivi da microalghe.

L'attività di ricerca si focalizzerà sullo studio degli steroli presenti nelle microalghe. Questi composti, poco investigati negli organismi marini, e soprattutto nelle microalghe, sono conosciuti per la loro bioattività e per la loro potenziale attività chemopreventiva. Il progetto consisterà in una messa a punto del metodo di analisi degli steroli, nello studio della loro diversità inter-specifica e nello studio della massimizzazione della loro produzione nelle microalghe. Tale linea di ricerca è allineata con l'SZN PTA e Vision 2015-2025 per studiare organismi marini per nuove applicazioni biotecnologiche e con gli obiettivi di Horizon 2020 Blue Growth riguardanti "Salute e benessere".

L'assegno, compresi gli eventuali rinnovi, non può avere complessivamente una durata superiore a tre anni.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno e dei contratti di lavoro a tempo determinato subordinato di cui all'art. 24 della L. 240/2010, interscambi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli Enti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010, non può in ogni caso superare i sei anni anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore della L. 240/2010.

L'eventuale rinnovo è subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta da parte di apposita Commissione nominata dal Direttore Generale, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso di:
 - a) Titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento secondo la normativa precedente al D.M. 509/99, oppure laurea specialistica/magistrale (D.M. 5/5/2004) in Scienze Biologiche/biochimiche e loro equivalenze;
 - b) Titolo equivalente conseguito all'estero;
 - c) Dottorato di ricerca triennale inerente il tema dell'assegno o tesi di dottorato già consegnata;
 - d) 1 pubblicazione su riviste ISI
 - e) Conoscenza della lingua inglese.
2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equivalente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiararne equivalenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante pec o indirizzo di posta ordinaria (nel caso di candidati stranieri).

Art. 3

Incompatibilità



1. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dalla Stazione Zoologica o da altri enti e istituzioni di ricerca, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
2. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti della Stazione Zoologica con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato ed il personale di ruolo presso gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge n. 240/2010.
3. L'assegno di ricerca è incompatibile con lo status di dipendente presso Enti privati sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, sia a tempo parziale.
4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 della legge n. 240/2010, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca ad eccezione di quanto specificato al successivo comma 5, in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato sia a tempo parziale.
5. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio.
6. Il titolare dell'assegno può esercitare lavoro autonomo o collaborazioni coordinate e continuative o prestazioni occasionali, previo integrale assolvimento dei propri compiti e previa autorizzazione scritta del responsabile e del Direttore Generale dell'Ente, e a condizione che esse:
 - siano compatibili con l'esercizio dell'attività di ricerca;
 - non pregiudichino lo svolgimento dell'attività di ricerca;
 - non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dall'assegnista.
7. Ai fini del divieto e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto, il vincitore presenta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare all'Istituto qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 4

Importo dell'assegno di ricerca

1. L'importo lordo percipiente dell'assegno di ricerca è determinato in € 19.540,79 comprensivo di tutti gli oneri a carico del titolare dell'assegno.
2. L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.
3. Agli assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 78, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dalla SZN fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Art. 5

Domande e termine di presentazione



1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente bando, nonché titoli e pubblicazioni, devono pervenire alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, entro le ore 12:00 del giorno 06/05/2019 solo in formato digitale in una delle seguenti condizioni:
 - ✓ domanda ed allegati sottoscritti con firma digitale qualificata a stazione.zoologica@szn.it;
 - ✓ domanda ed allegati inviati dalla PEC personale a ufficio.protocollo@cert.szn.it;
 - ✓ copia della dichiarazione e degli allegati recanti la firma autografa e copia del documento d'identità del dichiarante acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice a stazione.zoologica@szn.it.
2. L'oggetto del messaggio di invio deve riportare "Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per assegno di ricerca 05/2019. È cura dei candidati accertarsi dell'avvenuta consegna nei termini previsti dal bando.
3. Il candidato che non segnali preventivamente eventuali disfunzioni si assume in ogni caso le responsabilità derivanti dall'eventuale mancata consegna della domanda.
4. Nella domanda di partecipazione, da redigersi in lingua italiana, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico, l'indirizzo di posta elettronica e l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata;
 - b. di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso.
5. Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:
 - a. *curriculum* scientifico;
 - b. lista delle pubblicazioni;
 - c. tutte le pubblicazioni in formato pdf;
 - d. tutti i documenti, attestati ed ogni altro titolo che si ritenga utili ai fini del concorso;
 - e. certificato di laurea con l'indicazione della votazione conseguita nell'esame di laurea;
 - f. certificato comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
 - g. autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il candidato attesti la durata complessiva dei rapporti di cui all'articolo 22 comma 9 della Legge 240/2010.
6. Sono valutabili come titoli, tra gli altri, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all'estero. Nella valutazione sarà considerata in modo analitico la durata di ogni singola attività.
7. Ai fini della valutazione, i candidati dovranno allegare alla domanda fotocopia dei documenti comprovanti i titoli posseduti, unitamente ad una autocertificazione attestante la conformità degli stessi all'originale, ai sensi del DPR 445/2000 e ad un documento di riconoscimento in corso di validità.



8. Per le pubblicazioni o per i lavori stampati devono risultare disponibili in internet presso il publisher la data ed il luogo di pubblicazione e la loro catalogazione editoriale.
9. Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno all'Amministrazione dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
10. Chi intenda partecipare a più selezioni è tenuto a presentare distinte domande.
11. Non saranno prese in considerazione le domande consegnate oltre il termine indicato nel comma 1. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tutte le altre domande saranno ammesse con riserva alla procedura selettiva. Il Direttore Generale può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il Direttore Generale nomina la commissione giudicatrice.
2. La Commissione deve essere composta da tre esperti della materia, interni o esterni all'Ente. La commissione si avvale del supporto di un segretario individuato e nominato dal Direttore Generale.
3. La Commissione alla prima riunione stabilisce i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
4. Ai componenti della Commissione giudicatrice non è dovuto alcun compenso.

Art. 7

Procedure di selezione

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati.
2. Nella valutazione dei titoli la Commissione valuterà in primo luogo l'attinenza delle attività svolte con le competenze richieste nel bando, limitando le successive valutazioni alle sole pubblicazioni attinenti la valutazione di qualità ed il contributo del candidato alle pubblicazioni stesse.
3. Per la valutazione dei candidati, la Commissione giudicatrice dispone di cento punti di cui cinquanta sono riservati ai titoli e cinquanta sono riservati alle pubblicazioni.
4. I cinquanta punti riservati ai titoli sono ripartiti, nel modo seguente:
 - a) 50 (cinquanta) punti per titoli così ripartiti:
 - fino a punti 20 (venti) per il titolo di Dottore in ricerca (in funzione della sua ineranza alle tematiche oggetto del Bando);
 - fino a punti 5 (cinque) per il voto di laurea in funzione del voto finale conseguito;
 - fino a 10 (dieci) per diplomi di specializzazioni, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post laurea;
 - fino a 15 (quindici) punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio, attività professionali o partecipazione a progetti, ed altre esperienze in campo in Università, o organismi di ricerca pubblici o privati nazionali o esteri, idoneamente attestati, ove compaia la decorrenza, la durata e l'attività svolta.



- b) 50 (cinquanta) punti per le pubblicazioni così ripartiti:
- fino a 5 (cinque) punti per ogni pubblicazione internazionale con *impact factor*;
 - fino a 2 (due) punti per ogni pubblicazione nazionale su Rivista;
 - fino a 0.5 punti (un mezzo di punto) per ogni presentazione a congresso internazionale;
 - fino a 0.1 punti (un decimo di punto) per ogni presentazione a congresso nazionale.
5. La Commissione conclude la propria attività entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande.
6. La Commissione giudicatrice al termine delle operazioni di selezione redige apposito verbale contenente una circostanziata relazione contenente i criteri di valutazione e le motivazioni del punteggio assegnato a tutti i titoli per ciascun candidato e la graduatoria di merito.

Art. 8

Formazione della graduatoria di merito

1. La graduatoria di merito è formata, in ordine decrescente, sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e pubblicazioni. A parità di merito prevale il candidato di età anagrafica più giovane.
2. Sono dichiarati vincitori di ogni singola selezione i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di selezione.
3. Nel caso di rinuncia dei vincitori, oppure di mancata accettazione o di mancato inizio dell'attività di ricerca entro i termini, gli assegni sono conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
4. La condizione di essere collocato nella graduatoria di merito di una procedura selettiva non costituisce titolo per successive procedure di selezione.

Art. 9

Pubblicità degli atti del procedimento concorsuale

1. Gli esiti delle valutazioni saranno resi noti mediante affissione di apposito avviso nei locali e negli appositi spazi della SZN e pubblicazione nella pagina web della SZN e negli altri siti eventualmente preposti, con l'indicazione dei punteggi assegnati e della graduatoria finale.
2. È comunque garantito l'accesso agli atti della selezione ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del relativo regolamento interno di attuazione.
3. Gli atti della selezione, unitamente al bando, agli atti di pertinenza sono trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento che verifica, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni, la regolarità complessiva del procedimento e la conformità con la normativa e con i Regolamenti della SZN. All'esito positivo delle verifiche, i verbali vengono approvati con disposizione del Direttore Generale che nomina anche il vincitore. Tutti gli atti vengono resi pubblici secondo le modalità previste anche sul sito web istituzionale.

Art. 10

Accettazione dell'assegno di ricerca

1. Il Direttore Generale approva gli atti della Commissione e nomina il vincitore. I candidati risultati vincitori dovranno far pervenire alla Stazione Zoologica Anton



Dohrn, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di accettazione dell'assegno di ricerca;
- b) fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
- c) fotocopia del codice fiscale.

Il candidato risultato vincitore dovrà inoltre produrre una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:

- a) di non essere titolare di borse di studio a qualsiasi titolo conferite dalla Stazione Zoologica o da altri enti e istituzioni di ricerca, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni;
 - b) di essere/non essere dipendente della Stazione Zoologica con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato, ovvero dipendente di ruolo presso gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge n. 240/2010, e, se dipendente, di essere utilmente collocato in aspettativa senza assegni per tutto il periodo della durata del contratto di conferimento dell'assegno di ricerca.
 - c) di non essere dipendente presso Enti privati sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, sia a tempo parziale;
 - d) di non partecipare a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, ovvero a corsi di dottorato di ricerca che diano luogo a corresponsione di borse di studio, in Italia o all'estero;
 - e) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere un'attività lavorativa occasionale, a richiedere, previo integrale assolvimento dei propri compiti, l'autorizzazione scritta preventiva del responsabile scientifico della ricerca e del Direttore Generale dell'Ente;
 - f) di impegnarsi a comunicare alla SZN qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
2. I vincitori della procedura di selezione, che non manifestino la volontà di accettare l'assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca entro il termine indicato dal comma 1, decadono dal diritto al conferimento dell'assegno di ricerca.
 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni del vincitore. Qualora da tale controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 11

Conferimento dell'assegno di ricerca

1. Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca sono conferiti con contratto di diritto privato, nel quale sono indicati i diritti e gli obblighi contrattuali. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
2. Il vincitore della selezione instaura con l'Ente un rapporto di partecipazione finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca.
3. Gli assegni decorrono improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto.
4. Eventuali differimenti della data di inizio verranno consentiti esclusivamente ai vincitori che, alla data di ricezione della comunicazione del conferimento



dell'assegno, documentino di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave.

5. I soggetti beneficiari del differimento del termine di inizio di attività sono tenuti ad esibire all'Amministrazione un certificato dell'autorità medica che giustifichi il differimento. Il titolare dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di differimento.
6. I vincitori che non inizino l'attività di ricerca entro il termine previsto decadono dal diritto all'assegno.

Art. 12

Svolgimento dell'attività di ricerca

1. L'attività dell'assegnista è svolta sotto la direzione di un responsabile scientifico, indicato dalla Direzione Generale, e prevede lo svolgimento di una specifica attività strettamente legata ad un programma di ricerca, o ad una fase di esso, e non deve essere di mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca.
2. L'assegnista svolge la propria attività, di norma, Struttura di afferenza del responsabile scientifico, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili.

Art. 13

Mobilità degli assegnisti

1. Su proposta del responsabile scientifico, il Direttore Generale può autorizzare l'assegnista a compiere missioni in Italia e all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione dei risultati a consessi scientifici.
2. Ai titolari di assegni di ricerca, autorizzati a spostarsi in Italia o all'estero per motivi inerenti la loro attività, si applica il Regolamento vigente per le missioni del personale della ricerca della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Art. 14

Valutazione dell'attività di ricerca e rinnovo

1. Il responsabile della ricerca ed il contraente trasmettono al Direttore Generale, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una richiesta di rinnovo accompagnata da una documentata relazione da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca e la produzione scientifica, a firma del contraente e del responsabile della ricerca.
2. Il rinnovo è possibile solo previa verifica della disponibilità finanziaria relativa alla richiesta del responsabile.
3. La rinnovabilità del contratto viene valutata da una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale, sentito il Presidente. La Commissione dovrà esprimere un parere in base alla produzione scientifica del contraente. In particolare, l'assegno del contraente che nel biennio non risulti coautore di almeno due articoli scientifici già pubblicati su riviste ISI non potrà essere rinnovato. Nel caso in cui la Commissione sia chiamata a valutare i primi dodici mesi di attività scientifica del contraente, e nel caso in cui il contraente non risulti coautore di almeno un articolo scientifico già pubblicato su rivista ISI, la Commissione dovrà esprimere un giudizio sulla ricerca svolta dal contraente e proporre al Direttore Generale il rinnovo o meno del contratto.
4. Anche in caso non sia richiesto il rinnovo, il responsabile della ricerca ed il contraente trasmettono al Direttore, alla scadenza del contratto, una



documentata relazione sui risultati della ricerca, e la produzione scientifica a firma del contraente e del responsabile della ricerca.

Art. 15

Copertura assicurativa del titolare dell'assegno di ricerca

La Stazione Zoologica Anton Dohrn garantisce ai propri assegnisti di ricerca idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Infortuni e dalla Responsabilità Civile

Art. 16

Interruzioni

1. L'attività di ricerca potrà essere interrotta, previa comunicazione, qualora l'assegnista documenti di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave.
2. L'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle interruzioni previste dal precedente comma.
3. Durante il periodo di interruzione dell'attività di ricerca viene sospesa l'erogazione del relativo assegno.
4. Nel caso in cui l'assegno di ricerca sia finanziato con il fondo ordinario dell'Ente, l'assegno potrà essere prorogato per un periodo pari a quello dell'assenza.
5. Nel caso in cui l'assegno di ricerca sia imputato su fondi finanziati da terzi, l'assegno potrà essere prorogato per un periodo pari a quello dell'assenza, ma, comunque, non oltre il termine di scadenza del programma di ricerca.

Art. 17

Risoluzione del rapporto contrattuale

1. Il rapporto contrattuale instaurato la SZN e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:
 - a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
 - b) violazione del regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
 - c) valutazione negativa, in caso di assegni pluriennali, sull'attività di ricerca.
2. Nei casi di gravi inadempienze, il responsabile scientifico contesta per iscritto gli addebiti all'assegnista. Il Direttore Generale, valutate le giustificazioni addotte dall'assegnista, può proporre la risoluzione del contratto.

Art. 18

Recesso

3. Qualora il contraente, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'Ente ed al responsabile della Ricerca per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 19

Restituzione dei titoli

1. I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito.
2. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, la SZN non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per i titoli e le pubblicazioni presentate dai singoli candidati.



Art. 20

Proprietà intellettuale

1. In materia di proprietà intellettuale dei risultati derivanti dalla ricerca dei contraenti, si applica il Regolamento vigente della Stazione Zoologica Anton Dohrn per la protezione dei risultati di ricerche e innovazioni conseguiti e, per quanto di competenza, la Carta Europea dei Ricercatori.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione della presente selezione, compreso l'eventuale utilizzo di graduatorie e per il successivo eventuale conferimento dell'assegno. I dati saranno trattati dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale - Napoli, quale Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) n. 679/2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) n. 679/2016.

Art. 22

Responsabile del procedimento amministrativo

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo attinente alle singole procedure concorsuali di cui al presente bando è la Dott.ssa Laura Patricia Arena.

Art. 23

Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento interno dell'Ente di cui in premessa.

Il Direttore Generale
Ing. Fabrizio Vecchi